

Intervento 16.4.1 Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento intercetta i fabbisogni del programma F5, F8, F10, F11 in quanto esso contribuisce a rafforzare sui mercati i piccoli produttori agricoli, a rafforzare le filiere corte, ed a sviluppare mercati locali dei prodotti di qualità regionale. In tale direzione l'intervento agisce direttamente sulla focus area 3A del programma ed indirettamente sulla focus area 2A ed apporta il proprio contributo all'obiettivo innovazione, sostenendo forme e soluzioni innovative di cooperazione all'interno della filiera agroalimentare.

L'intervento sostiene azioni e progetti di cooperazione della filiera agroalimentare, sia orizzontale che verticale, finalizzate alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte, di mercati locali ed alla promozione delle stesse filiere corte sui mercati di riferimento.

Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte, come previsto ai sensi dell'art. 11 par. 1 del Reg. UE n. 807/2014, deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore.

Per i mercati locali le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg. UE n. 807/2014.

Obiettivo primario dell'operazione è di favorire forme di cooperazione rivolte:

- alla creazione ed allo sviluppo di filiere corte che mettano in relazione contrattuale imprese ed associazioni di produttori primari con il proprio mercato di vendita
- alla creazione di mercati locali e all'esecuzione dell'attività di promozione a raggio locale per prodotti delle filiere corte e del mercato locale create con la presente misura.

La finalità dei progetti di cooperazione deve riguardare progetti che si dimostrino in grado di comporre la filiera corta, anche all'interno di micro-distretti a forte caratterizzazione qualitativa dei prodotti, tra cui anche i biodistretti, sia aggregando i produttori primari e migliorandone l'apertura e la posizione sui mercati, che sostenendo verticalmente la filiera, potenziando la distribuzione nell'ambito di mercati locali per come definiti dalla presente misura.

Per quanto attiene l'esecuzione dell'attività di promozione, ogni emissione di materiale promozionale di supporto o attività deve rendere i potenziali clienti consapevoli che la filiera corta o il mercato locale in questione esistono e deve comunicare i vantaggi di acquistare tramite questo percorso.

Sono, pertanto, elementi fondanti dell'operazione:

- l'elaborazione di un Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta;

- la pertinenza della dimensione e la completezza della rete di aziende cooperanti rispetto agli obiettivi e le finalità del progetto presentato.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 35(6) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi ammissibili sostenuti.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 4 anni.

Per le operazioni che comprendono una componente di investimento, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, è possibile chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

I suddetti anticipi sono concedibili limitatamente alla eventuale componente di investimento dell'operazione beneficiaria ed esclusivamente per la quota parte dell'investimento riferibile al progetto di informazione e promozione e non eccedente la durata di quest'ultimo.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

D. L.vo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

Decreto Mipaaf 20.11.2007 "Regolamento dei mercati di vendita diretta degli imprenditori agricoli"

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 con riferimento all'Articolo 71 "Stabilità delle operazioni";

Legge Regione Calabria 14 agosto 2008, n. 29 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali a chilometro zero" e s.m.i. apportate con Legge Regionale del 11 giugno 2012, n. 22.

Legge Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 23 "Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione:

- aggregazioni tra almeno due soggetti tra diversi operatori del settore agricolo, delle PMI operanti nel

settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche.

Quando i soggetti ammessi al sostegno sono pubblici, devono garantire il rispetto delle norme Comunitarie, così come recepite a livello nazionale, in materia di appalti pubblici e gli interventi devono essere selezionati sulla base di criteri fissati ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Sono costi ammissibili all'operazione, secondo quanto riportato all'art. 35(5) del Reg. (UE) 1305/2013:

- a. il costo degli studi della zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani di filiera, studi ed analisi di mercato;
- b. i costi di esercizio della cooperazione;
- c. i costi diretti di specifici progetti legati all'attuazione delle azioni previste nel Piano di cooperazione per la creazione o sviluppo di una filiera corta e per le azioni promozionali sui mercati locali, predisposizione di materiale divulgativo e pubblicitario, partecipazione ad eventi promozionali;
- d. costi diretti relativi ad investimenti materiali ed immateriali previsti dal Piano di cooperazione per allestire centri per la distribuzione diretta dei prodotti e per le attrezzature funzionali allo svolgimento delle sue funzioni.

Le spese per la realizzazione di investimenti materiali e immateriali del progetto sono ammissibili nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 45(2) del Regolamento (UE) 1305/2013. In generale per le tipologie di operazioni riconducibili ad altre misure/submisure del PSR valgono le condizioni di ammissibilità della spesa stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'operazione.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Ammissibilità del soggetto proponente

1. Aggregazioni di operatori operanti nell'ambito delle attività del settore agricolo, delle PMI operanti nel settore della trasformazione agroalimentare, della commercializzazione dei prodotti agroalimentari, dei servizi di ristorazione e gestori di mense pubbliche e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità dello sviluppo rurale, costituite in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi o regolamentate da contratti debitamente registrati che garantiscano unitarietà di azione e di obiettivi e rendano evidente il ruolo e le responsabilità che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione, che:

- dimostrano il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto presentato.
- che si assumono la responsabilità finanziaria del progetto.

Possono candidarsi al sostegno dell'operazione anche aggregazioni non ancora costituite o contrattualizzate, fermo restando, l'obbligo di costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto

concesso.

Ammissibilità della proposta

Deve essere presentato un Piano di cooperazione recante i seguenti elementi:

- a) descrizione del progetto di cooperazione che si intende realizzare;
- b) descrizione dei risultati attesi in termini di soluzioni direttamente utilizzabili per la creazione e lo sviluppo delle filiere corte e dimostrazione del raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle prestazioni commerciali di tutti i soggetti cooperanti;
- c) descrizione del modello di governance interno al raggruppamento;
- d) descrizione del contributo al progetto di cooperazione di cui si assume la responsabilità ciascuno dei partner di progetto;
- e) descrizione delle modalità di divulgazione dei risultati del progetto realizzato.

Per tutte le azioni, ai sensi dell'art. 11 paragrafi 1 e 3 del Reg. UE n. 807/2014 i prodotti devono essere di filiera corta, con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, o di provenienza locale, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Le attività di promozione, ai sensi dell'art. 11 paragrafo 4 del Reg. UE n.807/2014, sono ammissibili al sostegno solo se riferite alle filiere corte ed ai mercati locali nella sua interezza pertanto con non più di un intermediario tra produttore e consumatore, provenienti, cioè, da aziende agricole ubicate nel raggio di 70 Km.

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario, relativamente a Piani di cooperazione che prevedono il sostenimento di costi di investimento materiali o immateriali:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendali i beni oggetto del sostegno per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 3A nella quale è programmata;
- al maggiore numero di prodotti agricoli interessati;
- alla maggiore presenza di prodotti certificati;
- al maggior numero di soggetti aderenti al progetto di cooperazione localizzati in aree montane, di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 1305/2013, quindi nelle aree rurali classificate come aree "D"

dal programma;

- al maggior numero di soggetti cooperanti;
- alla maggiore trasferibilità dei risultati del progetto di cooperazione;
- alla maggiore capacità del progetto di generare valore aggiunto e nuova occupazione.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Importo massimo sovvenzionabile dall'operazione € 200.000,00.

Tasso di sostegno dell'operazione 80%, salvo che per operazioni che rientrano in una misura diversa dalla M16. Per le tipologie di interventi riconducibili ad altre misure e/o submisure del PSR, l'importo massimo e/o l'intensità di aiuto, sono quelli stabiliti nella misura/submisura cui si riferisce l'intervento.

Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e comunque non superiore a 4 anni

Per i costi di esercizio della cooperazione, la somma erogabile è soggetta alla limitazione del 25 % del valore complessivo del Piano progettuale elaborato.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione del presente intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. un rischio moderato in fase di analisi della ragionevolezza dei costi (ECR2), data la molteplicità delle voci di costo che rendono complessa la valutazione della pertinenza e la relativa quantificazione;
2. un rischio basso al momento di controllo delle domande di pagamento (ECR8) considerati la diversità ed ampiezza delle categorie di spesa ammissibili, la numerosità dei documenti giustificativi da presentare e la necessità di verificare l'effettivo stato di avanzamento del progetto;
3. un rischio moderato rispetto alla verifica degli impegni relativi alla stabilità delle operazioni nel caso

in cui il sostegno sia rivolto anche alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali ed alla verifica dell'effettività della filiera corta e del mercato locale (ECR5).

4. un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.14.3.4.9.2. Misure di attenuazione

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure chiare e codificate da utilizzare per la valutazione (fase di ammissibilità dei costi) per le diverse tipologie di costi esposti;
2. il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione di un manuale dettagliato che illustra, le modalità ed i documenti da utilizzare per presentare le domande di pagamento intermedie (stati di avanzamento). Lo stesso manuale illustra, per ciascuna tipologia di voce di spesa ammissibile, quali sono i documenti da produrre per la rendicontazione, affinché la spesa possa essere considerata ammissibile. Tale vademecum è utilizzato sia dal beneficiario che dall'amministrazione, al momento del controllo. Inoltre, poiché le domande di pagamento intermedie dovranno dimostrare anche lo stato di avanzamento nell'esecuzione del progetto, che può riguardare anche spese diverse da investimenti materiali o immateriali, è necessario disporre di figure tecniche alle quali sarà richiesta una valutazione dell'effettivo avanzamento del progetto;
3. il rischio ECR5 viene mitigato prevedendo controlli in loco, da effettuarsi a campione, per verificare l'effettivo rispetto dell'impegno assunto dal beneficiario, in prossimità della scadenza dell'impegno stesso. Mentre per quanto attiene all'effettività della filiera corta e del mercato locale può essere acquisita e verificata la documentazione contabile delle imprese (fatture, contratti) che attuano il progetto per verificare provenienza e destinazione delle produzioni interessate dal progetto.
4. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata/acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.

8.2.14.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi e dei risultati del sostegno concesso.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

L'informazione è descritta e riportata a livello di misura.

Per "filiera corta", ai sensi di quanto disposto all'art. 11(1) del Reg. UE n. 807/2014 si intendono solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore ed il consumatore.

Per i "mercati locali" le attività di lavorazione e la vendita al consumatore finale devono avvenire entro un raggio di 70 km dalla azienda agricola in cui il prodotto è ottenuto ai sensi dell'art. 11 par. 3 del Reg. UE n.

807/2014.